

Roma, 16 Marzo 2015

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più

Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE SPORTIVA di APPELLO

CALCIATORE SQUALIFICATO – VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE – RIDUZIONE SQUALIFICA

FATTISPECIE – Il calciatore Massaro, durante la sfida Casertana-Aversa Normanna del Campionato Dante Beretti, veniva squalificato dal Giudice Sportivo per 10 giornate per “aver avuto un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso il direttore di gara, tentando di aggredirlo e veniva allontanato dai suoi compagni di squadra.

DIRITTO – La Corte ha espresso sulla questione in oggetto le seguenti considerazioni: i comportamenti antiregolamentari posti in essere, non assumono la gravità individuato dal giudice di prime cure. Infatti i comportamenti possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione vista la connessione evidente.

SANZIONE – La sanzione viene ridefinita da 10 a 8 giornate di squalifica.

CORI RAZZISTI – CRITERIO DELLA PERCETTIBILITA’

FATTISPECIE – All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona/Milan, disputato in data 19.10.2014 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione irrogata con Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014, infliggeva alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di €50.000,00 e la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud”privo di spettatori, per aver circa 3.000 suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, indirizzato, al 30’ ed al 41’ del primo tempo, al calciatore Muntari, ogniqualvolta quest’ultimo entrava in possesso del pallone, cori espressione di discriminazione razziale, distintamente percepiti in altri settori dello stadio.

DIRITTO - La Corte, esaminati gli atti, rileva come, in effetti, non sia possibile ritenere integrati i requisiti minimi previsti dalla normativa per considerare condotte del genere, comunque riprovevoli, degne di sanzione punitiva. Non risulta, infatti, accertato che i cori discriminatori di matrice razziale intonati dai tifosi della Hellas Verona F.C. S.p.A. siano stati effettivamente percepiti in tutta o comunque nella preponderante area dello stadio. La sfera percettiva dei collaboratori della Procura Federale, nel

momento in cui gli stessi hanno ascoltato, e refertato, i predetti cori, non copriva, infatti, una parte significativa dell'impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara, atteso il loro collocamento all'interno del campo risultante dalle relative relazioni. Ne consegue, pertanto, l'insussistenza del requisito della "percettibilità" dei cori oggetto del presente procedimento, necessario ai fini dell'irrogazione della sanzione. A ciò si aggiunga che tali cori sembrano non essere stati uditi dagli addetti della stampa, né dai rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, né dallo stesso calciatore Sig. Muntari, destinatario del medesimo coro oggetto del presente procedimento.

SANZIONE – Annullata la sanzione del giudice di prime cure.

SQUALIFICA DAL CAMPO – FRASI IRRIGUARDOSE – PORTA GENERICA DELL'INSULTO

FATTISPECIE – il calciatore Kamil Glik ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Seri e A, pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6 ottobre 2014, con la quale, in relazione all'incontro Napoli – Torino del giorno precedente, è stata comminata al reclamante la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, al termine della stessa sul terreno di gioco.

DIRITTO – La frase pronunciata dal calciatore Glik, a differenza di quella rivolta direttamente all'arbitro dall'altro sanzionato El Kaddouri, per di più con indubbia platealità, ha portata offensiva ridotta in quanto generica e non rivolta a singola persona, determinando conseguentemente una sanzione minore rispetto a quella irrogata, ancorché in misura non conforme alla richiesta del reclamante, risultando più appropriato, anche in base ai precedenti dallo stesso richiamati, la squalifica limitata ad una sola giornata di gara, mutando l'altra giornata nell'ammenda di €. 5.000,00.

SANZIONE – La sanzione è ridotta da 2 ad 1 giornata più € 5.000,00.

-APPROFONDIMENTI

Fallimento delle società calcistiche

di Guido Del Re

A seguito delle note vicende che stanno attanagliando il Parma Calcio preme analizzare il

cosiddetto “lodo Petrucci” intervenuto nel luglio 2004 a seguito dell’insolvenza e dei successivi fallimenti di importanti società calcistiche. La finalità della norma è quella di salvaguardare il mondo del calcio dai fallimenti, considerando che la dichiarazione di fallimento comporta l’automatica revoca dell’affiliazione della società e conseguentemente il venir meno del diritto di partecipare al campionato. Il “lodo Petrucci”, nella sua versione originaria prevedeva che: 1) il titolo sportivo delle società non iscritte per motivi economici e finanziari alla serie A, B o vecchia C1, poteva essere rilevato da una nuova società appartenente alla stessa città. La nuova società veniva iscritta al campionato inferiore rispetto a quello di provenienza della vecchia società e la società “in crisi” poteva solo ripartire dalla terza categoria; 2) il titolo sportivo delle società non iscritte per motivi economici e finanziari alla vecchia serie C2 poteva essere rilevato da una nuova società appartenente alla stessa città. La nuova società poteva essere ammessa ad un campionato regionale della Lega nazionale dilettanti, considerando le disponibilità di organico dei vari comitati regionali. Dopo numerosi dibattiti ed emendamenti il testo ad oggi prevede che: il titolo sportivo delle società non iscritte per motivi economici e finanziari alla serie A o B, può essere rilevato da una nuova società appartenente alla stessa città che verrà iscritta al campionato inferiore di due categorie rispetto a quello di provenienza della vecchia società; la società in crisi potrà ripartire dalla terza categoria. Viene inoltre disposto che: 1. per beneficiare del “lodo” la società in crisi deve avere nella sua storia almeno dieci anni consecutivi, oppure 25 anni non consecutivi, di partecipazione ai campionati professionistici; 2. a norma premiale di attribuzione del titolo non riveste carattere di automaticità, in quanto è sottoposta a giudizio della F.i.g.c., previa audizione del sindaco della città e previa verifica che la nuova società sia in grado di «fornire adeguate garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale»; 3. al capitale della nuova società beneficiaria del lodo non possono partecipare né i soci né i dirigenti della società in crisi che abbiano posseduto quote superiori al 2%; 4. la presentazione della domanda per essere ammessi al beneficio del “lodo Petrucci” deve essere effettuata entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio federale, allegando entro i successivi cinque giorni, la documentazione relativa alle garanzie richieste. Tali garanzie comprendono: una tassa straordinaria di iscrizione; la dichiarazione, corredata di versamento al fondo di garanzia, attestante che la nuova società è disposta a garantire i debiti verso calciatori e allenatori lasciati dalla vecchia società; l’impegno ad emettere una fideiussione bancaria a prima richiesta per coprire

gli obblighi contrattuali verso i tesserati. Il “lodo Petrucci”, se da un lato consente alla nuova società di conservare il titolo sportivo, dall'altro la penalizza, comportando l'automatica retrocessione nel campionato, oggi di due serie. In conclusione appare possibile salvaguardare al meglio il titolo sportivo e con un tempestivo deposito di un'istanza di fallimento in proprio, con ricerca di nuovi finanziatori, si ha la possibilità di limitare i danni e di tutelare il patrimonio sportivo delle squadre calcistiche.

La percettibilità di un coro discriminatorio. Appunti a fronte della decisione 076 della CSA

di Francesco Casarola

La tanto annosa questione degli insulti razzisti aveva occupato grande parte della scorsa stagione. Infatti era solito vedere la chiusura delle curve degli stadi a causa di frasi discriminatori da parte dei tifosi di questa o di quella curva. Nell'Agosto del 2014 dopo varie discussioni, che vertevano sulla convenienza o meno dell'utilizzo di un sistema particolarmente rigido nei confronti delle curve, il Consiglio Federale decideva di rivedere le norme alla base di tale questione. Venivano modificate in particolar modo gli artt. 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Il presidente Tavecchio utilizzava la parola “ponderata”, per definire la sanzione che sarebbe stata comminata alla società a cui apparteneva la curva rea della discriminazione.

Tutto venne risolto con una maggior gradualità delle sanzioni. Da quella modifica di fatto le curve non sono state bersaglio di chiusure o di altro. Tutto è rientrato nella normalità. Si è ritornati alle sanzioni di un tempo come le ammende da comminare alle società in virtù della responsabilità oggettiva.

Ebbene, in questo articolo non voglio soffermarmi sulla storia di questa normativa. Ma voglio analizzare una recente decisione della Corte Sportiva D'appello (CU 064/CSA del 6.2.2015) che ha mi ha riportato alla mente gli strumenti utilizzati dalla difesa per distruggere il quadro accusatorio della Procura Federale, in materia di discriminazione razziale e territoriale.

Il fatto prende le mosse durante la partita Hellas Verona – Milan del 19.10.2014 quando, secondo il referto del Commissario di campo, alcuni tifosi del Verona effettuavano manifestazioni di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Milan: Muntari. Il giudice di prime cure disponeva la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore “Curva Sud” a porte chiuse e l'ammenda di euro 50.000,00.

A seguito della decisione la società scaligera ricorreva con un procedimento d'urgenza teso alla revoca della decisione. La tesi difensiva verteva su alcune questioni: "(i) che il requisito della "percettibilità" dei cori sanzionati non potrebbe considerarsi soddisfatto, in quanto i collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui i predetti cori sarebbero stati intonati, non si sarebbero collocati correttamente in tutte le aree del campo (ii) che i collaboratori della Procura Federale non avrebbero segnalato alle Forze dell'Ordine i comportamenti di natura discriminatoria oggetto dei rispettivi referti, così come previsto dal Protocollo; (iii) che tali cori non sarebbero stati percepiti da nessun giornalista – così come risulterebbe dalla rassegna stampa successiva alla gara in questione – né dallo stesso Sig. Muntari, che, infatti, nulla ha riferito in proposito".

Come dicevo prima il termine che mi ha fatto tornare alla memoria vecchi discorsi, non così troppo lontani, è il termine percettibilità. Questo sostantivo era stato uno degli argomenti, che non sempre erano vincenti, di difesa.

Il dizionario Treccani all'aggettivo percettibile definisce: "percettibile agg. [dal lat. tardo perceptibilis, der. di perceptus, part. pass. di percipĕre «percepire»]. – Che si può percepire, cioè riconoscere e distinguere con i sensi o con l'intuito: un suono, una differenza appena p.; corpi celesti p. soltanto con l'aiuto di strumenti ottici a forte ingrandimento; spesso in frasi negative (cfr. impercettibile): un oggetto non p. a occhio nudo; non tutti gli odori sono percettibili. Adv. percettibilmente, non com., in modo percettibile: accennò appena percettibilmente a muoversi (molto più usato il contr. impercettibilmente)."

La percezione è forse uno di quei concetti così labili ed elastici, come lo sono il caso eccezionale che si ritrova nel Codice di Giustizia sportiva all'art. 17.

I giudici in questo caso hanno cercato di indagare che se effettivamente la maggior parte dello stadio avesse percepito quel gesto deplorabile.

L'indagine della Corte Sportiva d'Appello ha portato delle risultanze che raramente si erano viste in casi analoghi: "La Corte, esaminati gli atti, rileva come, in effetti, non sia possibile ritenere integrati i requisiti minimi previsti dalla normativa per considerare condotte del genere, comunque riprovevoli, degne di sanzione punitiva. Non risulta, infatti, accertato che i cori discriminatori di matrice razziale intonati dai tifosi della Hellas Verona F.C. S.p.A. siano stati effettivamente percepiti in tutta o comunque nella preponderante area dello stadio. La sfera percettiva dei collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui gli stessi hanno ascoltato, e refertato, i predetti cori, non

copriva, infatti, una parte significativa dell'impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara, atteso il loro collocamento all'interno del campo risultante dalle relative relazioni. Ne consegue, pertanto, l'insussistenza del requisito della "percettibilità" dei cori oggetto del presente procedimento, necessario ai fini dell'irrogazione della sanzione. A ciò si aggiunga che tali cori sembrano non essere stati uditi dagli addetti della stampa, né dai rappresentanti."

In questo caso non c'è stata percezione, solo perché chi ha percepito i cori era vicino al soggetto che doveva controllare. Sarebbe quasi che coloro che controllano questi beceri atti di manifestazione del pensiero abbiano ascoltato un sussurro e non certo un coro. Credo anche che se un coro non viene percepito dall'intero stadio non debba rientrare nel concetto di coro ma di altro.

CORSI

CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI CALCIATORE E MEDIATORI SPORTIVI

Mission

La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una idonea analisi e trattazione degli istituti relativi al trasferimento ed al tesseramento dei calciatori sia a livello nazionale che internazionale, della normativa sportiva nazionale ed internazionale e della normativa relativa alla giustizia sportiva. La metodologia didattica, specificamente elaborata, avrà specifica valenza nel costituire un bagaglio di esperienza necessario per intraprendere, nel migliore dei modi, l'attività di Agente di Calciatori o Mediatore Sportivo.

Marzo 2015 ROMA:

MILANO:

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI OSSERVATORI SPORTIVI

Il corso di formazione per aspiranti osservatori è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere l'attività di osservatore, ad agenti/intermediari sportivi o aspiranti tali che vogliono acquisire tecniche e metodologie per lo studio delle squadre e per la ricerca delle idonee caratteristiche in un aspirante calciatore ed a coloro che desiderano acquisire competenze giuridico-calcistiche indispensabili per lavorare nel mondo del calcio o per collaborare con agenti dei calciatori e/o con società di calcio. Il corso ha come obiettivo

quello di dare al corsista una adeguata preparazione tecnica e didattica. Durante il corso verranno trattati gli argomenti necessari per comprendere la figura dell' Agente di calciatori/Intermediario Sportivo ed i suoi rapporti di lavoro con l'osservatore, il contratto di collaborazione tra osservatore di calcio e agente dei calciatori, la funzionalità del trasferimento nazionale ed internazionale e le principali norme della FIGC sui giovani calciatori.

Il tutto analizzato da esperti del settore i quali, con l'ausilio di videoproduzioni esamineranno "live" le tecniche di studio e di "osservazione" di giocatori e squadre di calcio.

Gli incontri saranno ripartiti in due blocchi: durante il primo verrà svolta una lezione teorica mediante lo studio e l'analisi della normativa giuridico-sportiva, la redazione di test e la visione di una partita in video; durante il secondo si procederà alla visione della partita dal vivo con la redazione delle schede tecniche.

SEDE E ORARI

Studio Legale Del Re, Via Virginio Orsini n.21, Roma.

Lezioni:

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

FIFA

- La FIFA ha emanato il nuovo Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori 2015 consultabile on-line in inglese

- Il TMS ha delle nuove sanzioni predisposte dalla FIFA. Tutto ciò è stato fatto in virtù delle problematiche riguardanti il tesseramento che sono accorse negli ultimi tempi. Tra tutte il caso Barcellona.